COMUNE di BELLANTE

Provincia di Teramo

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.

COMUNE DI BELLANTE

Prov. di TERAMO

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Il presente regolamento:

1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 ottobre 1995 con atto n. 54;
2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio dal giorno 08 al 22 novembre 1995;
3) E' stato esaminato dalla sezione speciale del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta del 23.11.1995, n. 8526;
4) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co. prima richiamata, per quindici giorni consecutivi dal 02 al 16 dicembre 1995;
5) E' entrato in vigore il 17.12.1995 primo giorno successivo all'ultimo di ripubblicazione.

Li 19.12.1995

IL SEGRETARIO COMUNALE
Elba Giuseppe

INDICE SISTEMATICO

Art. 1 - Istituzione della tassa

Art. 2 - Servizio di nettezza urbana

Art. 3 - Contenuto del regolamento

Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

Art. 5 - Gettito della tassa e costo del servizio

Art. 6 - Locali ed aree tassabili

Art. 7 - Commisurazione della tassa

Art. 8 - Commisurazione della superficie tassabile

Art. 9 - Locali ed aree scoperte non tassabili (per legge)

Art. 10 - Classificazione dei locali e delle aree scoperte

Art. 11 - Riduzioni della tassa per motivi di servizio

Art. 12 - Agevolazioni previste per legge

Art. 13 - Tassa giornaliera di smaltimento

Art. 14 - Denunce

Art. 15 - Decorrenza della tassa

Art. 16 - Sgravi e rimborsi

Art. 17 - Controlli ed accertamenti

Art. 18 - Sanzioni

Art. 19 - Funzionario responsabile

Art. 20 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 21 - Efficacia delle disposizioni

Art. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, ordinari ed ingombranti, provenienti da locali ed aree in uso esclusivo, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di Bellante una tassa annuale, da applicare in base a tariffe secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

2. E' pure istituita la tassa giornaliera di smaltimento, di cui all'art.77 del Decreto Legislativo sopra citato, a far tempo dall'entrata in vigore del presente Regolamento..

3. Per la classificazione dei rifiuti di cui al comma 1, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, nonche' al Regolamento comunale del servizio di nettezza urbana previsto nell'art.59 del D. Lgs. n.507/1993.

Art. 2 SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

2. Agli effetti del presente Regolamento, per "tassa" e per "Decreto" s'intendono rispettivamente, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e il Decreto Legislativo n.507 del 15 novembre 1993.

Art. 4 PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. La tassa è dovuta in via principale da coloro che occupano o detengono locali e aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa, ovvero occupano e detengono in via esclusiva parti comuni del condominio.

Art. 5 GETTITO DELLA TASSA E COSTO DEL SERVIZIO

1. Salva diversa determinazione approvata in sede di deliberazione del bilancio di previsione, che comunque dovrà' rispettare il disposto dell'art.61 comma 1 del Decreto, il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati deve essere interamente coperto dal gettito della tassa.
2. Il gettito della tassa, da assumere ai fini della copertura di cui al comma 1, è quello della tassa annuale iscritta nei ruoli emessi nel corso dell'esercizio per l'anno di competenza, al netto delle somme rimborsate o sgravate nell'esercizio medesimo e degli oneri diretti di riscossione del tributo (compensi al concessionario). Non si considerano le addizionali, gli interessi e le penalità.

3. Qualora il gettito della tassa, determinato come indicato al comma 2, superi il costo del servizio calcolato secondo quanto disposto dall'art.61 commi 2 e 3 del Decreto e come iscritto definitivamente nel bilancio di previsione, il Comune provvede al conguaglio-rimborso della tassa eccedente attraverso il riconoscimento di un credito deducibile in percentuale dal tributo dovuto per l'anno successivo.

Art. 6 LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, si considerano locali tassabili:

a) tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli dichiarati intassabili ai sensi del successivo art.9;
b) i vani secondari o accessori di quelli di cui alla precedente lettera a), nonchè quelli delle costruzioni costituenti pertinenze o dipendenze di altre, anche se da queste separate, al cui servizio siano destinate in modo permanente o continuativo ovvero con le quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;

c) il vano scala.

2. Agli effetti di cui al comma 1, si considerano tassabili, con la eslusione di quelle indicate nel successivo art.9, le aree scoperte in cui possono prodursi rifiuti urbani o assimilati:

a) aree scoperte operative, cioè adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività;
b) aree pertinenziali o accessorie, con ciò intendendosi le superfici scoperte destinate in modo durevole e funzionale a servizio od ornamento di locali ed aree tassabili;

3.Sono rilevanti ai fini della tassazione, in grado di produrre rifiuti, le seguenti parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile: le scale, i portoni d'ingresso, i

vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e giardini, i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per gli stenditoi, la sala giochi e riunioni e, comunque, le installazioni ed i manufatti occupabili da persone che servono all'uso e al godimento comune.
4. Sono pure tassabili le parti comuni, come elencate dal precedente comma 3, dei fabbricati non costituiti in condominio.

5. Ai fini dell'individuazione delle aree di pertinenza di cui al comma 2 lettera b), si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o ad altra area scoperta assoggettati a tassa, ovvero al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

Art. 7 COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è commisurata alla superfice dei locali e delle aree occupati in base a tariffe differenziate per categorie o sottocategorie con riguardo alla destinazione d'uso dei locali e aree medesimi e, quindi, alla potenziale capacità di questi di produrre rifiuti.

2. La tassa, fatte salve le diverse disposizioni della legge, è annuale, ed è dovuta per l'intero anno anche se i locali vengono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso degli stessi e delle aree è temporaneamente sospeso.

3. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

Art. 8 COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie dei locali tassabili, è desunta dalla planimetria catastale ovvero da misurazione diretta sul filo interno dei muri.

2. La superficie delle aree scoperte, misurata sul perimetro interno delle stesse al netto delle eventuali costruzioni ivi esistenti, è computata:

a) per la metà, se le aree esterne sono adibite ad usi o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti;
b) nel limite del 25% se costituiscono pertinenza od accessorio di locali o di aree tassabili.

3. La superficie delle parti comuni del condominio, di cui all'art.6 comma 3, deve essere dichiarata dai singoli condomini pro-quota, nella stessa misura percentuale con la quale essi partecipano alle spese condominiali quali occupanti residenti.
In mancanza di siffatta dichiarazione, o in caso di infedeltà della stessa, la tassa è determinata aumentando la rispettiva

superficie che l'utente occupa o detiene in via esclusiva nel condominio:
- del 10% se il condominio ha fino a 8 unità immobiliari;
- del 6% se il condominio ha fino a 15 unità immobiliari;
- del 4% se il condominio ha fino a 30 unità immobiliari;

4. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero tossici e nocivi, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque, sussistano problemi per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali a lato indicate:

a) ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi: 65%

b) lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%

c) officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%

d) elettrauto : 65%

e) caseifici e cantine vinicole: 30%

f) autocarrozzerie e falegnamerie e verniciatori in genere: 55%

g) officine di carpenteria metallica: 55%

h) tipografia, stamperie, incisioni e vetrerie: 75%

i) laboratori fotografici ed eliografiche: 75%

l) materie plastiche: 75%

5. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 5, semprechè vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.

6. In sede di commisurazione della complessiva superficie tassabile, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate ad un metro quadrato.

Art. 9 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON TASSABILI (per legge)

1. Non sono soggetti alla tassa, ai sensi, per gli effetti e nel rispetto delle condizioni di cui all'art.62 comma 2 del Decreto, i locali e le aree che, per loro caratteristiche e destinazioni o per obiettive con dizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti o ne producono in quantità irrilevante. Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità alla tassa:

a) i ripostigli, stenditoi, i solai, le soffitte, sottotetti e simili con altezza non superiore a mt. 1,50, anche se utilizzati

per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso, ma nei quali non è possibile la permanenza;

b) i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;

c) i locali delle case coloniche, non destinati ad uso abitativo o utilizzati per l'esercizio dell'impresa agricola, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai sensi dell'art.39 della legge n.146/94 e le aree scoperte, pertinenziali o accessorie delle case suddette;

d) le unità immobiliari ad uso abitazione, non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, ovvero prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici;

e) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità delle stesse e comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;

f) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici compresi i vani ascensori;

g) i locali e le aree utilizzati direttamente dal Comune per fini istituzionali;

h) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

i) i locali e le aree degli impianti sportivi e delle palestre e delle scuole di danza, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistica-sportiva;

l) le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per lavanderia e simili;

m) area circoscritta al solo impianto di lavaggio auto e aree utilizzate per il deposito di veicoli da demolire e/o di pezzi ricavati dalla demolizione;

n) comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti; locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso; superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo.

2. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano la esclusione dal tributo comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente con diritto a sgravio o restituzione del tributo.

3. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte di cui all'art.62 comma 5 del Decreto.

4. L'elencazione dei locali di cui al comma 1 è fatto a titolo esemplificativo per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

Art. 10 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SCOPERTE

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree scoperte sono classificati nelle seguenti categorie, in base ai criteri di cui all'allegato "A" annesso al presente regolamento:

Cat.	Descrizione dei locali o aree
1	Locali delle abitazioni civili in genere ed aree scoperte di pertinenza o accessorie delle abitazioni civili (giardini, cortili, parcheggi ecc...)
2	Locali degli ambulatori, degli studi medici e veterinari, dei laboratori di analisi chimiche e cliniche, degli studi professionali di progettazione e simili, degli uffici commerciali, delle agenzie assicurative e finanziarie, delle ricevitorie del totocalcio, totip e enalotto, delle banche e degli istituti di credito.
3	Locali delle imprese industriali in genere.
4	Locali delle botteghe e laboratori artigianali in genere, aree adibite a distributori di carburanti.
5	Locali dei ristoranti, delle trattorie, delle pizzerie, dei caffè, dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie, dei supermercati di alimentari.
6	Locali degli esercizi commerciali di vendita di prodotti alimentari, di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di uova e di pesce.
7	Locali degli esercizi commerciali per la vendita di generi diversi da quelli delle precedenti categorie.
8	Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali o commerciali, ovvero se al servizio di tali attività, fisicamente e spazialmente separati dai locali in cui le attività sono esercitate; delle autorimesse, degli autotrasportatori e delle sale di esposizione degli esercizi commerciali.
9	Locali degli enti pubblici non economici, delle associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale e sportiva, degli enti di assistenza, delle caserme, delle stazioni, dei circoli ricreativo-culturali, delle scuole pubbliche e private abilitate all'insegnamento.

2. I locali e le aree accessori, dipendenti, complementari o pertinenziali di altri principali, appartengono alla categoria di questi ultimi.

3. Ai fini della individuazione della categoria si ha riguardo al principale uso cui sono adibiti i locali e le aree, da parte del soggetto tassabile, considerando irrilevanti le eventuali ripartizioni interne del singolo complesso.

Art. 11 RIDUZIONI DELLA TASSA PER MOTIVI DI SERVIZIO

1. Nelle zone del territorio comunale in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati non è effettuata in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura del 30% della tariffa, se l'insediamento dista più di 300 metri dal più vicino punto di raccolta, fermo restando l'obbligo per gli occupanti o detentori degli insediamenti di depositare i rifiuti urbani da essi prodotti nei contenitori viciniori.

2. Nei casi previsti dall'art.59 comma 4 del Decreto, fatto salvo il disposto del successivo comma 3 del presente articolo, la tassa è ridotta:

a) del 30% nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati in relazione alle esigenze ordinarie della zona servita per almeno un terzo;
distanze massime previste

b) del 40% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal Regolamento del servizio di nettezza urbana, con un ritardi di almeno tre giorni.

3. Le riduzioni previste al comma 2 sono concesse alle seguenti condizioni:

a) che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato da diretto interessato;

b) che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate nell'anno solare per un periodo complessivo non inferiore a 9 mesi;

c) che il mancato svolgimento del servizio sia attestato dal gestore del servizio.

L'agevolazione avrà decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda di riduzione.

4. La riduzione della tassa nella misura indicata nel comma 2 è unica anche nel caso in cui ricorrano contemporaneamente più ipotesi di quelle elencate nell'art.59 comma 4 del Decreto.

5. La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata della interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.

6. Lo svolgimento del servizio per determinati periodi stagionali ai sensi dell'art.59 comma 5 del Decreto, comporta il pagamento della tassa annuale in misura rapportata al numero dei mesi durante i quali il servizio è stato svolto. Comunque la tassa dovuta non potrà essere inferiore al 40% della tassa annuale.

Art. 12 AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE

1. La tariffa unitaria è ridotta di 1/3 nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione;

d) utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio comunale.

2. La riduzione di cui al comma 1 è concessa alle condizioni, sostanziali e formali, di seguito elencate:

a) le verifica se l'occupante dell'abitazione è unico, è fatta, a seguito di specifica richiesta, previo accertamento diretto della situazione di fatto, dovendosi ritenere del tutto irrilevante la situazione anagrafica;

b) la riduzione di cui alla lettere b) del comma 1 cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo;

c) la riduzione di cui alla lettera c) del comma 1 è concessa a condizione la licenza o autorizzazione preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di sei mesi continuativi o di 4 giorni per settimana. L'occupazione autorizzata per uso ricorrente in un solo giorno della settimana non dà luogo all'applicazione della tassa giornaliera di cui all'art.13;

d) per la riduzione di cui alla lettera d) del comma 1 è richiesta l'attestazione probatoria da parte delle autorità consolari del Paese estero di residenza o dimora, ovvero la certificazione di iscrizione nello schedario degli italiani residenti all'estero (AIRE).

3. La tariffa è ridotta del 30% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dai coltivatori del fondo ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica, a condizione che questa sia abbinata a concimaia attiva.

4. Qualora l'attività esercitata dia luogo a residui di lavorazione o di consumo, effettivamente destinati al riutilizzo, da comprovare a consuntivo in base a documentazione commerciale o prescritta ai fini ambientali, la tariffa ordinaria è ridotta di una percentuale pari alla metà di quella di incidenza dei locali, in cui tali residui sono prodotti, rispetto alla superficie complessivamente utilizzata per l'attività. Tale riduzione comunque, non può eccedere il 50% della tariffa ordinaria.

Art.12 bis - Esenzioni

"1.
"Sono esentate dalla tassa i locali ad uso abitazione occupati direttamente da persone,sole o riunite in nuclei familiari,nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza,e più precisamente,in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione minima erogata dall'INPS,ovvero quando il nucleo è assistito in modo permanente dal Comune.

2. L'esenzione di cui al comma 1 soggiace alla seguente disciplina:

a)l'esenzione è concessa su domanda dell'interessato e a condizione che questi dimostri di averne diritto; l'assistenza esercitata dal Comune deve essere comprovata con attestazione del competente Settore comunale;

b)il Comune può,in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richiesta per l'esenzione;

c)l'esenzione,una volta concessa,compete anche per gli anni successivi,senza bisogno di nuova domanda,fino a che persistono le condizioni richieste; allorchè queste vengano a cessare,l'interessato già esentato deve presentare al Settore comunale Tributi la denuncia di cui all'art.18 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono cessate le condizioni per l'esenzione;

d)in caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia,saranno applicate le sanzioni di legge.

3.Le esenzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi dell'art.67,comma 3,del Decreto,il cui ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo,al netto di qualsiasi addizionale o accessorio."

Art. 13 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Sono considerati soggetti passivi della tassa giornaliera di smaltimento, istituita con l'art. 1 comma 2 del presente regolamento, i produttori di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. E' considerata occupazione temporanea quella che, nell'arco di un anno, ha durata complessiva inferiore a 6 mesi; è considerata occupazione ricorrente anche quella realizzata nel corso dell'anno dai venditori ambulanti per il mercato settimanale.

3. Le misure tariffarie giornaliere per unità di superficie, sono determinate dividendo la tariffa annuale della categoria corrispondente alla destinazione d'uso dei locali ed aree per 365

e maggiorando il quoziente così ottenuto del 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree scoperte.

4. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

a) occupazione di area scoperta per meno di di 2 ore giornaliere;

b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o traslochi familiari senza limiti di durata;

c) occupazioni per soste fino a 2 ore effettuate da esercenti il commercio ambulante itinerante.

5. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art.50 del Decreto.

6. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzioni, interessi e accessori.

7. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 14 DENUNCE

1. In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione della occupazione o detenzione di locali ed aree tassabili, anche se in misura ridotta, i soggetti interessati hanno l'obbligo di farne denuncia all'Ufficio Tributi comunale che rilascia la relativa ricevuta, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune, da compilare in ogni loro parte.

2. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nello stesso giorno in cui è stata consegnata all'Ufficio postale e risultante dal relativo timbro.

3. La denuncia d'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia originaria, deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo alla data d'inizio ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassazione siano rimaste invariate.

4. E' considerata alla stessa stregua della denuncia iniziale di cui al comma 3 anche quella di variazione dovuta per l'occupazione nel corso dell'anno.

5. La cessazione totale o parziale della occupazione o detenzione di locali ed aree, deve essere denunciata. La cessazione può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o detenevano locali ed aree per i quali è stata presentata una nuova denuncia d'utenza o che ne sia stata accertata d'ufficio la cessazione.
Comunque, l'abbuono della tassa previsto dalla legge, decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione della denuncia.

6. L'obbligo imposto dall'art.63 comma 4 del Decreto, all'Amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento, non sussiste negli anni successivi a quello di presentazione dell'elenco, nel caso non vi siano variazioni.
fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;

7. L'Amministratore del condominio ha l'obbligo di comunicare, in uno con l'elenco di cui all'art.63 comma 4 del decreto, la superficie complessiva delle parti comuni del condominio medesimo, da addebitare ai singoli condomini ai sensi dell'art.8 comma 3 del presente regolamento.

8. L'erede che continua ad occupare i locali già assoggettati alla tassa a carico del defunto, ha l'obbligo formale di presentare soltanto la denuncia di variazione relativa ai nominativi degli utenti.

9. La denuncia originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione degli elementi e dati di cui all'art.70 comma 3 del Decreto, nonchè di quelli richiesti dal modello comunale di denuncia.

10. Nel caso di denuncia relativa a locali ad uso abitazione, la stessa deve contenere l'elenco dei dimoranti e conviventi di fatto, dei quali va allegato lo stato di famiglia in cui essi sono compresi, se non residenti nel comune di Bellante.

11. La denuncia di cessazione deve contenere, a pena di invalidità, l'indicazione degli elementi identificativi dei locali ed aree cessati.

Art. 15 DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

Art. 16 SGRAVI E RIMBORSI

1. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui iscritto il tributo.

2. Per notifica del ruolo, di cui all'art.75 comma 2 del Decreto, s'intende la notifica della cartella di pagamento o, in mancanza, dell'avviso di mora, di cui rispettivamente agli artt. 25 e 46 del D.P.R. n.602/1973.

3. L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'eseguito pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.

Art. 17 CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune, tramite il Settore Tributi, esercita l'attività di controllo e di accertamento, necessaria per la corretta applicazione della tassa, emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi di legge.

2. Gli avvisi di accertamento sono notificati al contribuente con le modalità di cui all'art.60 del D.P.R. n.600/1973, ovvero a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Le variazioni dell'ammontare della tassa, dovute unicamente a variazioni apportate alle tariffe unitarie, non comportano l'obbligo di notificare al contribuente un nuovo avviso di accertamento.

4. Il recupero della tassa dovuta, effettuato con l'accertamento d'ufficio, può comprendere:

a) l'anno in corso ed i quattro anni precedenti, in caso di occupazione iniziale di cui all'articolo 14 commi 3 e 4;

b) l'anno in corso ed i tre anni precedenti, se trattasi di variazione di cui all'art.14 comma 5.

5. L'attività di accertanmento e di controllo, ove non possa essere effettuata con personale comunale, può essere esercitata mediante organizzazione di progetti obiettivi diretti a soggetti non occupati, ovvero stipulando apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici come previsto dall'art.71 comma 4 del Decreto.

Art. 18 SANZIONI

1. Per l'omessa, incompleta o infedele denuncia si applicano le soprattasse nelle misure e nei modi stabiliti dalla legge.
E' incompleta la denuncia, anche non originaria, che non comprenda tutti i cespiti tassabili a carico del denunciante.

2.La pena pecuniaria di cui all'art.76 comma 3 del Decreto, oltre che per le violazioni indicate in detto articolo, è applicata anche per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, con l'osservanza delle norme contenute nella legge 24 novembre 1981 n.689 e nell'art. 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934 n.383. L'entità della somma, che il trasgressore è ammesso a pagare a mani dell'agente accertatore, è determinata in via preventiva con ordinanza del Sindaco.

3. Nel caso di accertamento retroattivo, si applicano le soprattasse di cui al comma 1 che erano vigenti nell'anno di accertamento. Invece, per quanto riguarda gli interessi, si applicano nella misura vigente nell'anno in cui si procede all'accertamento.

Art. 19 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile della tassa, il quale, oltre a svolgere le funzioni ed i poteri di cui all'art.74 del Decreto, può sostituire il Dirigente del Settore o di Servizio nelle sedi di contenzioso tributario in rappresentanza del Comune.

Art. 20 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Ai fini dell'applicazione della tassa per gli anni fino al 1995 compreso, per quanto riguarda la classificazione dei locali si fa riferimento a quella di cui alla deliberazione consiliare n.24 del 23.2.1994, classificazione peraltro, pure essa determinata con riferimento a principi di omogenea produttività di rifiuti, e, per quanto riguarda le tariffe, a quelle deliberate o in vigore per detti anni.

2. Le richieste di detassazione o di riduzioni previste dalla nuova legislazione (art.59 comma 4 e art. 66 commi 3,4,5 del Decreto) e del presente Regolamento (art.12), devono essere presentate all'Ufficio Tributi comunale entro il 15 ottobre 1995.

Art. 21 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art.46 della legge 8 giugno 1990 n.142, è pubblicato all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore immediatamente secondo il disposto dell'art.79 comma 3 del Decreto, fatta eccezione:

a) delle disposizioni di cui agli articoli seguenti:

- art. 11 comma 1;
- art. 12 comma 1 e 3;

che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995;

b) delle disposizioni di cui agli articoli seguenti:

- art. 6 commi 3 e 4;
- art. 8 commi 2 e 3;
- art.14 comma 7;

che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1997;

c) delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 10 che troveranno applicazione, ai fini della classificazione dei locali e della determinazione delle tariffe , a decorrere dall'anno 1996.

ALLEGATO "A"

CRITERI PER L'ARTICOLAZIONE DLLE CATEGORIE OMOGENEE DI LOCALI ED AREE DI ATTIVITA' e/o GRUPPI DI ATTIVITA' E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE (art.10 del Regolamento).

1. GENERALITA'

La determinazione di tariffe, commisurate, queste, alle reali qualità e quantità di rifiuti solidi urbani e assimilati ordinariamente prodotti, per unità di superficie di locale od area di ogni attività o gruppo di attività assoggettata alla tassa (art. 65 comma 3 D. Lgs. 15/11/1993 n.507), impone la necessità di individuare un criterio oggettivamente valido per la ripartizione del gettito globale della tassa stessa e per la rideterminazione negli anni futuri delle tariffe.
A tale scopo, è opportuno premettere le definizioni di seguito riportate.

2. DEFINIZIONI

COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA (qi)
Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, propria dell'attività e/o gruppi di attività omogenee, sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti.
Esso rappresenta l'indicatore della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili. Si esprime in Kg/mq/anno.

COEFFICIENTE MEDIO DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA (qm)
Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta, ed il totale delle superfici dei locali ed aree accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli.
Si esprime in Kg/mq/anno.

INDICE DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA (Ips)
Per indice di produttività specifica, proprio della attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si definisce il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica ed il coefficiente medio di produttività specifica così come sopra definiti. E' un numero puro.

INDICE DI QUALITA' SPECIFICA (Iqs)
Per indice di qualità specifica si definisce un coefficiente dato dal rapporto tra il costo di smaltimento (per unità di peso) producibili dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza ed il costo medio per unità di rifiuto raccolto.
E' un numero puro che tiene conto delle caratteristiche qualitative del rifiuto in relazione ai costi di smaltimento.

COSTO CONVENZIONALE DEL SERVIZIO (C)
Per costo del servizio si intende il valore definito dall'art. 5 del Regolamento di cui il presente allegato fa parte. Si esprime in L/anno.

SUPERFICIE TOTALE (St)
Si intende la superficie totale dei locali accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli. Si esprime in mq.

TARIFFA MEDIA CONVENZIONALE (o costo medio generale netto per unità di superficie) (tm)
Per tariffa media convenzionale si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio (C) e la superficie totale (St) dei locali e delle aree, accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli. Si esprime in L/mq anno.

3. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' E QUALITA' SPECIFICA.

I coefficienti di produttività e qualità specifica delle attività assoggettate a tassa vengono determinati:

- in maniera diretta attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente significativi dell'universo di riferimento;

- in maniera indiretta attraverso l'elaborazione di dati statistici forniti da Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali o da altri enti e istituti di ricerca.

4. MODALITA' DI DEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

La formazione delle categorie di locali ed aree, tassabili con la medesima misura tariffaria, avviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenendo conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto prodotto.
Ciascuna delle classi di contribuenza, così individuate, è caratterizzata:

- da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica qi (kg/mq/anno);

- da un proprio valore dell'indice di produttività specifica Ipsi dato dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica qi ed il coefficiente medio di produttività specifica qm;

- da un proprio valore dell'indice di qualità specifica (Iqsi).

5. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

Per ciascuna delle classi di contribuenza la tariffa unitaria viene determinata con la seguente formula:

ti = Ipsi * Iqsi * tm * (L/mq.) con arrotondamento alle 10 lire.

Ai fini della annuale revisione delle tariffe unitarie si procede nei seguenti modi:

- rideterminazione annuale della tariffa media tm, sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici accertate ai fini della tassa iscritta nei ruoli;

- rideterminazione delle tariffe unitarie per ogni singola categoria attraverso la formula sopra riportata.

6. MODALITA' DI RIDEFINIZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' E QUALITA' SPECIFICA E DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA.

I coefficienti e gli indici di produttività e qualità specifica delle attività assoggettate a tassa dovranno essere sottoposti a periodica verifica e ridefinizione, da parte del gestore del pubblico servizio. La frequenza di tale controllo dovrà essere almeno quadriennale, e le modalità di accertamento saranno analoghe a quelle di cui al punto 3.
La ridefinizione dei coefficienti di produttività e qualità specifica comporterà la verifica delle catergorie di contribuenza, l'eventuale scomposizione o riaggragazione in categorie diverse ma, alla luce dei nuovi dati acquisiti, omogenee dal punto di vista della quantità e qualità dei rifiuti prodotti.
La revisione occasionale dei coefficienti di produttività e qualità specifica potrà inoltre, essere effettuata ogni volta vengano introdotte innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento oppure in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguiti dopo l'attivazione del presente sistema tariffario.